

199

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. febbrajo 1862.

dal Ministro *D^o Agricoltura, Industria e Commercio*

OGGETTO
*Ordinamento dell' Istruzione
Agricola*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata

Adottata nella tornata del 20. Marzo 1862



1793.

301

Torino il 11. Marzo 1869.

SEZIONE CABINETTO

V. del Prot. N. 873/

Posta a

del

Divisione

76°

Oggetto

Oggi dovrebbe essere inviato allo studio degli Uffici della Camera il progetto di legge sull'ordinamento della Istruzione speciale agricola presentato dal mio predecessore.

Desiderando che esso armonizzi con altro progetto sopra l'istruzione tecnica intorno al quale sto occupandomi pregherei la sua compiacenza a volere sospendere per adesso l'invio.

Mi ripeto con stima distinta

per il Ministro

Berti

Onorevole sig. Giuseppe Gallotti Direttore
della Segreteria della Camera dei Deputati

Torino

Sul progetto di legge per l'Istituzione Agraria

Relazione

Spacc

Fra i provvedimenti necessari all'agricoltura del nostro Paese è per certo urgentissimo l'ordinamento dell'Istituzione speciale agricola: Imperocchè non può nascere desiderio di miglioramenti generali o particolari dove manchi la cognizione del difetto e del rimedio, né ancora, nato il desiderio e cominciate le opere, si può sperare buona riuscita, dove i mezzi per conseguirla non sieno uniformemente conosciuti e pregiati.

Ho creduto pertanto mio debito proporre col più utile progetto di legge di porre la prima base di un ordinamento, dal quale possa il nostro Regno aver sotto qualche notevole incremento di ricchezza, e maggiore ripromissione in avvenire.

Diverse sono le ragioni che ispirano il Ministero a vedere in questo progetto

Ed ordinare nel modo proposto l'istituzione Agraria nel Regno.

Senza tutte conveniva procedere alla parte più alta di cotesto insegnamento, a quella che deve mantenere ed accrescere di continuo la dottrina scientifica speciale che è base insieme e fastigio delle Agricole discipline; Parlo della istruzione degli insegnanti, dei dotti di professione, dei Direttori di vaste e complesse coltivazioni, fienai ricchi e colti proprietari o Direttori Agronomi per conto altrui. Senza quest'ogni altro insegnamento, non potremo aver un razionale ed efficace, nè stabilmente ordinarsi in Italia.

Ad questo alto grado d'istruzione, intendo che debbano adempire gli Istituti Superiori. Nel quale però mentre la scienza dovrà essere svolta largamente non si dovranno omettere gli insegnamenti pratici che servono all'arte ed alla applicazione dei principii scientifici.

Ad provvedere allo studio della scienza e dei fondamenti dell'arte, si volle con lo stabilimento dell'

Fattorie-Scuole promuovono la maggior diffusione dell'arte istessa. L'insegnamento, muovendo in esse dai postulati della scienza, e dai principii tecnici irrimediabilmente applicabili, dovrà essere più particolarmente sulle soglie delle pratiche agrarie, in modo da riuscire utile a quei numerosi proprietari che intendono dirigere i loro figli al governo dei propri fondi o alla professione di fittajuoli o di fattori di campagna.

Ma considerando attentamente le attuali condizioni della nostra Agricoltura si in genere che nelle sue particolarità non è difficile convincersi che colle dette due classi d'insegnamento si farebbe ancor lungi dal provvedere agli urgenti bisogni di essa, e agli altri fini che ormai universalmente si propone la pubblica e privata economia.

Imperocchè, stabilito anche l'Insegnamento superiore e medio, mancherebbe pur sempre l'istruzione necessaria alla buona esecuzione delle operazioni agrarie, massime in certe speciali coltivazioni e nei nuovi trovati che debbono intendersi

o diffondere in Italia. E mancherebbe
ancora gli stabilimenti sperimentali
che valgono a perfezionare le industrie
accessorie, e ad annunziare nei mercati
e nell'economia di ogni coltivatore.
Le quali mancanze oltre all'opere
direttamente nocive ai progressi di
quest'arte preziosa, cagionano nell'economia
rurale stagnazioni e ritardi e giustificano
quasi o almeno giustificano, la incertezza
e la mala voglia dei campagnuoli.

A questa necessità si è creduto di
sopperire con la stabilimento delle
Colonie Agrarie e delle Istituzioni
Speciali.

Con le prime si vuol procedere
alla educazione di esperti operai cam-
pagnuoli, i quali, oltre al vantaggio
immediato che potranno recare all'agri-
cultura locale combatteranno con la voce
e con l'esempio i pregiudizi delle popo-
lazioni rurali che fanno ostacolo all'incres-
cimento della nostra agricoltura.

Con le seconde s'intende promo-
vere lo sviluppo delle speciali colture
e industrie rurali per le quali ha
indole propria, e diritto di preminenza

forma tanto altre l'Agricoltura Italiana: vogliamo dire del Filugello, del gelso, della vite, dell'ulivo, degli agrumi, Frutta, ortaggi, Fiori, bestiami, del cotone, dei mezzi di acclimazione, del caseificio e di altre simili specialità, che formano sempre la maggior ricchezza di alcune delle nostre provincie.

Si vede. L


Nell'ordinare l'istruzione di cui è parola, dopo avere ottenuta i pareri di uomini competenti ed aver preso per norma principale i bisogni conosciuti della presente Agricoltura Italiana, non si lasciò di consultare l'esperienza delle altre nazioni, in cui da molto tempo esiste un insegnamento agrario, per vedere fino a qual grado, detto studio dei fatti fossero conformate le idee già concepite e quali delle istituzioni straniere potessero essere per noi imitate, e quali avvertimenti di pratica prudenza, suggeriti dall'esperienza e dal giudizio degli uomini intelligenti di tali materie, dovessero accogliersi. E fu in conseguenza della maggior convinzione ottenuta in tale studio, che si è creduto opportuno

dopo avere distinta l'istruzione agraria
in quattro gradi di procedere alla superiore
e alla media con gli Istituti superiori
e le Fattorie Scuola, stabilimenti dei
quali trovansi riscontri in altri paesi, come
in Francia, in Germania, nel Belgio,
dove fanno da più anni ottima prova.
Gli ottimi risultamenti che si ottengono
in Germania dalle scuole per contadini,
ed i benefici che si traggono in Russia e
nel Belgio da alcune scuole speciali, ser-
viranno di esempio agli stabilimenti
della terza e quarta classe, cioè alle
Colonie agrarie ed alle Istituzioni
speciali. Col determinare, che ad
ogni scuola fosse annesso un consiglio
ed un potere o altro stabilimento
sperimentale, e col affidarsi al-
medesimo individuo la direzione dei
poteri e quella dell'insegnamento
propriamente detto, si volle prevenire
alcuni gravi inconvenienti, avvertiti
dalla esperienza, appunto là dove
non furono poste sufficienti cautele.

Le spese per gli istituti superiori,
che hanno il fine di promuovere
la scienza e di favorire i Progetti

È siccome in tali istituti, all'insegnamento
scientifico, che è generale e uniforme,
deve andar congiunta la dimostrazione
dei fatti pratici, i quali sono subordinati
e variati alle condizioni locali, così
necessario appare che in ciascuna
regione debba trovarsi il suo istituto.

Parve infine opportuno che
con la presente Legge si avessero
solo a stabilire le basi essenziali
dell'istruzione Agraria, e lasciare alle
disposizioni regolamentari tanta parte
da poter agevolmente introdurre quelle
variazioni di metodi che l'esperienza
consigliera.



S 527

Progetto di legge
sull'istruzione agraria

Art. 1°

L'istruzione agraria si divide in
quattro ordini:

appartengono al primo gl' Istituti
Superiori,

al secondo le Fattorie-Scuole;

al terzo le Colonie agrarie;

al quarto le Scuole speciali di
Coltivazione.

Art. 2°

Gl' Istituti Superiori adempiono all'ufficio

1° di formare i Professori di Agricoltura,

2° di cooperare ai progetti della
Finanza, e dell'arte agraria.

Quei Istituti Superiori saranno stabiliti
e mantenuti a spese dello Stato

nelle provincie settentrionali,

nelle centrali,

nelle meridionali.

Art. 3°

Ogni Istituto Superiore avrà annesso
un consiglio ed un potere.

Un Direttore sovrintenderà allo-
insegnamento e all'amministrazione.

del Comitato e del podere.

art. 4.

L'insegnamento vi sarà dato da tre Professori titolari, ai quali si potranno aggiungere occorrendo assistenti e assistenti.

Gli alunni, compiuto lodevolmente il corso, riportaranno un diploma di Professore d'Agricoltura.

art. 5.

Lo scopo delle Fattorie Selve è di formare intelligenti e pratici Fattori di Campagna.

Ogni fattoria Selve dovrà avere annesse un Comitato ed un Podere.

art. 6.

In ciascuna di esse l'insegnamento sarà dato da due Professori, a cui si potranno aggiungere due assistenti e degli incaricati d'insegnamenti temporanei.

Uno dei Professori farà Direttore dell'Insegnamento e dell'Amministrazione del Podere.

Gli alunni approvati, compiuto il corso, riportaranno un diploma di Fattori di Campagna.

art. 7.

Nelle Colonie Agrarie si formano

gli esperti operai di campagna, avranno
 estradati alla buona esecuzione di
 tutte le operazioni rurali.

Ciascuna Colonia Agraria avrà
 annesso un Convitto, e sarà stabilita in
 un Podere accorcio ai necessari arredi
 e strumenti.

Avrà un Direttore Tecnico,

Capi Operai, e

Maestri straordinari di qualche
 specialità Agraria.

art: 8°

È ufficio del Direttore Tecnico di
 amministrare gli Alunni, dirigere i
 Capi Operai e l'insegnamento dei
 Maestri Speciali.

I Capi Operai conducono gli Alunni
 nelle Operazioni di campagna.

I Maestri insegnano le materie a
 loro specialmente affidate.

art: 9°

Una Colonia che abbia 15 Alunni
 Convittori avrà un Direttore; se avrà
 più di 30 Alunni potrà avervi aggiunto
 un Capo Operaio; se avrà 60 Alunni
 si potranno aggiungere due Capi Operai;

e così di seguito un capo Operaio
per ogni 30 Alunni Convittori.

Art. 10.

Gli alunni potranno essere impiegati
in lavori esterni fuori la Colonia

All'uscita dalla Colonia sarà rilasciata
un attestato d'idoneità a quegli alunni,
che ne saranno riconosciuti meritevoli.

Art. 11.

Le Scuole Speciali di coltivazione ser-
vono a propagare e perfezionare le
coltivazioni e le industrie agrarie parti-
colarmente convenienti a certe località.

Ogni Scuola Speciale dovrà possedere
terrene, locali e materiali adatti al
proprio scopo. - Ciascuna di esse potrà
avere un Convitto di alunni.

Art. 12.

Le Fattorie-Scuole, e le Colonie agrarie
saranno convenevolmente distribuite sul
territorio del Regno avuta ragione delle
distanze, dei mezzi di comunicazione e delle
differenze climatologiche e territoriali delle
condizioni attuali della popolazione e
dell'agricoltura, dello stato della coltura
agraria, e delle agevolazioni che dipendono
da particolari circostanze.

Legg.

9

509

Nello stabilire le Scuole speciali di coltivazione si avrà principalmente in mira la relativa opportunità de' luoghi.

Art. 13.

In tutte le istituzioni di cui all'articolo precedente le spese per gli stipendj e per le intendenze dei Direttori, Capi Operai, Professori maestri ed altri insegnanti e per il materiale d'insegnamento saranno a carico dello Stato.

Le spese riguardanti i poderi, edifici convitti, coltivazioni ed operazioni industriali, e l'economia di spesa saranno a carico de' Titolari delle fondazioni, siano Amministrazioni Provinciali o Comunali, Luoghi pii, Istituti Religiosi e altri Corpi Morali, Amministrazioni pubbliche e private fondatori ai quali appartengono i terreni e gli edifici.

Spetteranno ad essi tutti i prodotti delle coltivazioni e delle industrie, del lavoro e delle contribuzioni degli alunni, e tutti i redditi del podere e degli edijni.

Art. 14.

Il Direttore degli Istituti Superiori avrà oltre lo alloggio, lo stipendio di L. 5000 annuo. Egli non potrà contemporaneamente essere Professore.

I Professori Titolari degli Istituti Superiori avranno stipendio e diritti eguali a quelli dei Professori della Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri.

Art. 15.

Gli stipendi degli altri membri del Corpo Direttivo Ingegneri, Tecnici, ed amministrativi saranno stabiliti con Decreto Reale.

Art. 16.

Il Direttore di Professori degli Istituti Superiori saranno nominati dal Re. Tutti gli altri impiegati dell'Istruzione agraria stipendiati dallo Stato, saranno nominati dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 17.

Il concorso dello Stato di cui all'art. 13. nelle 4ue degli stabilimenti di 2.^a 3.^a e 4.^a classe sarà accidentale sempre che detti stabilimenti aderiscano alle condizioni della presente

legge, e siano posti in sito conveniente;

Che sia in ciascun Convitto assicurata la presenza di 15 alunni;

Che i locali civili e rustici, i Stabili ed i muri di coltivarsi, i fabbricati e gli strumenti necessarii per le industrie rispondano convenientemente all'uso.

Art. 18.

Per ogni Stabilimento che abbia Convitto gli alunni potranno essere convittori ed Esteri;

Dai convittori si potrà esigere pensione.

Dagli Esteri una tassa annua costante.

Art. 19.

Il Ministero di Agricoltura, porterà ogni anno in previsione gli assegni variabili che potranno occorrere agli Stabilimenti d'Istruzione agraria, a titolo

Di premi per gli alunni più distinti

Di riparazioni per gli alunni gratuiti

Di supplemento di salari per gli Esteri.

Art. 20.

Il Re del Sovrano o dello Stato.

Progetto 1.º Legge presentato dal M.^o M.^o 1861
di Agricoltura, Industria e Commercio / Camera M.^o 1861
Ordinamento dell'Istruzione speciale Agraria
Terminata del 18. febbrajo 1862

in quelli di cui l'esercizio è regolato
dal governo potranno essere istituiti
opere applicati alle istituzioni e nei
segnatamente agraria ordinati con
la presente legge.

art. 21

L'ordine degli studi per le diverse
Classi dell'Istruzione agraria, il
numero e le attribuzioni degli
insegnanti; la durata dei corsi, la
forma degli esami, le condizioni
di ammissione degli alunni, la
forma delle pensioni e
della spesa d'istruzione per i soggetti
di particolari regolamenti.

Contra